componenti degli org	ani di indirizzo politico".		
II/La sottoscritto	RICARUS ALESS	310	nato a FIREME
			SPIGNINO noblin qualità d
			e prescrizioni contenute nel D.Lgs
•	•	•	ighi di pubblicità, trasparenza
	oni da parte delle pubbliche a	_	Em m banamen, markerene
ditusione di attornazi	DICH		
Dí ticoptire le seguent corrisposti (art. 14 Digi	i cariche, presso enti pubblic		relativi compensi a qualsiasi titol
Ente	Carica		Compenso
	The second of th		and the state of t
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	landa (n. 1920). 1 1
Di ricoprire i seguen spettanti (art. 14 Dlgs. ?		carico della fina	anza pubblica e relativi compen
Incarico			Compenso
			The second of th
The second secon			
Eventuali ulteriori	dichiarazioni:		

Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di VICCHIO (FI) prescritta dall'arricolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i

Alla presente dichiarazione allego:

✓ curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);

Dichiaro inoltre:

- ✓ di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune di Vicchio:
- ✓ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e sono riutilizzabili ai sensi del <u>decreto legislativo 24 gennato 2006, n. 36</u>, del <u>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u>, e del <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità";

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Vicchio pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;

di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 15/11/2021

Il Dichiacante

DLGS 33/2013

Art. 14 ((Obblight di pubblicazione concernenti i tholart di bicaricht politici, di munduistrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali))

1. Con riferimento di titolari di incarichi pulitici. ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum: e) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti: e) gli altri eventuali incurichi con oneri u carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in quoi caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concementi soggetti diversi dat titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articulo 7. ((1his. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma I per i titoluri di incurichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incurichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ler. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, unche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convenito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontore complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di hilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. I-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17. comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ugni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli ultri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.)) 2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesì dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'invarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiurazione del coniuge non sepurato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono occessibili ni sensi dell'articolo 5.))

Art. 47 ((Sunzioni per la violuzione degli obblighi di trasparenza per cusi specifici))

La maneata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le parecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, do' luogo a una sanzione amministrativa pecuniuria da 500 a 10,000 curo a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato, ((1-bis, La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della linanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.)) 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai suci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolumento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))

Faq ANAC in materia di truspurenza

5.41 Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con populazione superiore a 15.000 abitanti

